



PROVINCIA DI COMO

ECOLOGIA E AMBIENTE

Via Borgo Vico n° 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367 fax 031.230.383

Servizio Rifiuti

Referente : Arch. Paolo Negretti

Tel. 031/230.447; mail: paolo.negretti@provincia.como.it

16.05 f33/2003

prot. 3013

Como li 05 marzo 2014

Oggetto Provvedimento Dirigenziale n° 30/A/ECO del 29 gennaio 2014 di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 – R3) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Alzate Brianza, via Papa Giovanni XXIII, n° 538, art. 208 D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i. Accettazione garanzie finanziarie.

Raccomandata A.R.



Spett.le Ditta
Erasmi Pietro & C. Snc
Via Papa Giovanni n° 538
22040 – ALZATE BRIANZA

Egr. Sig.
SINDACO
del Comune di
22040 – ALZATE BRIANZA

Spett.le
ARPA
Sede provinciale di Como
Via Einaudi, 1
22100 - COMO

Spett.le
ASL della provincia di Como
Dipartimento di Prevenzione
via Castelnuovo 1
22100 - COMO

Spett.le
Settore Polizia Locale
- SEDE

Spett.le Elba Assicurazioni SpA
Agenzia Euro Insurance Srl
Via Mecenate 90
20138 - MILANO



PROVINCIA DI COMO

ECOLOGIA E AMBIENTE

Via Borgo Vico n° 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367 fax 031.230.383

Si comunica che la garanzia finanziaria n° 559851 del 28 febbraio 2014 della società Elba Assicurazioni SpA, Agenzia Euro Insurance Srl, inerente alla presentazione della garanzia finanziaria così come prescritto dal punto 4 del P.D. n° 30/A/ECO del 29 gennaio 2014 è conforme alle disposizioni della delibera della Giunta Regionale n° 19461 del 19 novembre 2004.

La presente, conservata in allegato al Provvedimento Dirigenziale n° 30/A/ECO del 29 gennaio 2014 di approvazione del progetto ed autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 – R3) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Alzate Brianza, via Papa Giovanni XXIII, n° 538, che qui si notifica in copia autentica, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Questa Amministrazione rimane comunque a Vostra disposizione per ogni chiarimento riteniate opportuno.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RIFIUTI
(Stefano Nosedda)

N° 3695 di protocollo

N° 30/A/ECO di registro del 29 gennaio 2014



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

Oggetto: Ditta: Erasmi Pietro & C. Snc con sede legale e operativa in Alzate Brianza, via Papa Giovanni XXIII, n° 538. Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 – R3) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Alzate Brianza, via Papa Giovanni XXIII, n° 538, art. 208 D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RIFIUTI
(Stefano Nosedà)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Dario Galètti)

PROVINCIA DI COMO
SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

Al sensi di legge attesto che il presente
documento composto da nr.
facciate, è copia conforme all'originale
qui esistente.

Como, il 5/3/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stefano Nosedà



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI

Ditta: Erasmi Pietro & C. Snc con sede legale e operativa in Alzate Brianza, via Papa Giovanni XXIII, n° 538. Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 – R3) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Alzate Brianza, via Papa Giovanni XXIII, n° 538, art. 208 D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i.

VISTI:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82;
- il D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- il D.lgs. 16 gennaio 2008 n° 4;
- il D.lgs. 3 dicembre 2010 n° 205;
- il D.lgs. 25 luglio 2005 n° 151 e s.m.i.;
- il Regolamento del Consiglio (UE) 31 marzo 2011 n° 333/2011;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la L. 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- la L. 7 agosto 2012 n. 134;
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2012;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n° U-0402843 del 21/09/2011;
- la D.G.R. n° 7851 del 25 gennaio 2002;
- la D.G.R. n° 9497 del 21 giugno 2002;
- la D.G.R. n° 29874 del 15 luglio 1997;
- la D.G.R. n° 220 del 27 giugno 2005 e s.m.i.;
- la D.G.R. n° 3596 del 6 giugno 2012;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e smaltimento limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi in forza della D.G.R. n. 7851 del 25 gennaio 2002 e della D.G.R. n. 9497 del 21 giugno 2002, esecutive ai sensi di legge e sulla base di quanto disposto dalla L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. ;

RICHIAMATA la D.G.R.:

- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";



VISTO l'articolo 3 comma 2 bis del D.L. n° 196 del 26/11/2010, convertito in Legge 24/01/2011 n° 1, che prevede una riduzione, pari al 40% dell'importo, per le imprese certificate ISO 14001;

VISTA la D.G.R. n° 29874 del 15 luglio 1997 e la D.D.G. del 5 Novembre 1999 n° 45055 della Direzione Generale Tutela ambientale della Regione Lombardia, con le quali vengono adottate le norme di funzionamento della conferenza di cui all'art. 27 del D.lgs. 22/97 di competenza provinciale;

VISTI in particolare i contenuti dell'Allegato IV punto 7 lett. zb) del D.lgs. n° 4 del 16 gennaio 2008;

VISTA la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2005.0022040 del 09 agosto 2005, in merito ad assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n° 21/A/ECO del 06/03/2013 del Dirigente del settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, relativo alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, per impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Papa Giovanni XXIII, n° 538;

VISTO che il suddetto provvedimento ha determinato di escludere dalla procedura di V.I.A. la gestione dell'impianto di che trattasi, con le prescrizioni riportate nel citato provvedimento dirigenziale;

PRESO ATTO:

- che la ditta di che trattasi risulta iscritta al registro dei recuperatori della provincia di Como al n° 49 dal 14/05/1998, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio (R13) e trattamento (R3 – R4) di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto sito in Comune di Alzate Brianza, via Papa Giovanni XXIII, n° 538;
- che la ditta di che trattasi ha inoltrato alla Provincia di Como, in data 20 dicembre 2012, in atti provinciali protocollo n° 55353 del 20/12/2012, istanza di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 – R3) di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto sito in Comune di Alzate Brianza, via Papa Giovanni XXIII, n° 538;
- che la ditta di che trattasi ha trasmesso integrazioni, precisazioni e chiarimenti all'istanza di cui sopra con note in data 26/03/2013, 03/04/2013, 27/09/2013 e 30/10/2013;

CONSIDERATO che all'atto dell'efficacia del presente provvedimento (accettazione garanzie finanziarie) la validità della comunicazione per il recupero dei rifiuti, esercitata dalla ditta di che trattasi in forza degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., cesserà automaticamente e contestualmente la ditta in argomento verrà cancellata dal registro dei recuperatori della Provincia di Como al quale risulta iscritta al n° 49;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia e Ambiente, precisando che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;



- la conferenza di servizi conclusiva, tenutasi in data 9 gennaio 2014, presso i competenti uffici della Provincia di Como, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione del progetto di che trattasi;
- VISTO il certificato ISO 14001:2004 n° IT08/0675 del 21/07/2011, in scadenza al 21/07/2014 rilasciato alla ditta Erasmi Pietro & C. Snc;
- l'ammontare totale della fidejussione calcolato sulla base dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04 che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Como è determinato in **€ 26.122,90** ed è relativo a:
 - messa in riserva in ingresso (R13) di m³ 790 di rifiuti non pericolosi, pari a **€ 139.529,88** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a **€ 13.952,99**;
 - messa in riserva in uscita (R13) di m³ 75 di rifiuti non pericolosi, pari a **€ 13.248,58** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a **€ 1.324,66**;
 - trattamento (R3 – R12) di 20.000 t/a di rifiuti non pericolosi, pari a **€ 28.260,52**;
 - riduzione del 40% prevista dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n° 196 del 26/11/2010, convertito in Legge 24/01/2011 n° 1 per le aziende certificate ISO 14000, pari a **€ 17.415,27**;e che tale cauzione debba essere valida oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi;
- con nota in data 29/10/2013 la ditta Erasmi Pietro & C. Snc ha espresso la volontà di avviare i rifiuti messi in riserva a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004;
- l'istruttoria tecnico amministrativa, condotta ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

DA ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2° e 3° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare il progetto e autorizzare, ai sensi dell'art 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. sulla base della documentazione presentata, la ditta Erasmi Pietro & C. Snc con sede legale in Alzate Brianza via Papa Giovanni XXIII n° 538, alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 – R3) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Alzate Brianza, via Papa Giovanni XXIII, n° 538, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. che la ditta Erasmi Pietro & C. Snc, dovrà dare comunicazione a questa Provincia dell'avvenuta realizzazione delle opere previste dalla presente autorizzazione, al fine di consentire gli eventuali controlli di competenza;



3. di stabilire, ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., che la durata dell'autorizzazione è di 10 (dieci) anni dalla data di emanazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza dello stessa autorizzazione;
4. in € **26.122,90** l'ammontare totale della fidejussione relativo a:
 - messa in riserva in ingresso (R13) di m³ 790 di rifiuti non pericolosi, pari a € **13.248.58** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a € **13.952.99**;
 - messa in riserva in uscita (R13) di m³ 75 di rifiuti non pericolosi, pari a € **13.248.58** ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a € **1.324.66**;
 - trattamento (R3 – R12) di 20.000 t/a di rifiuti non pericolosi, pari a € **28.260.52**;
 - riduzione del 40% prevista dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n° 196 del 26/11/2010, convertito in Legge 24/01/2011 n° 1 per le aziende certificate ISO 14000, pari a € **17.415,27**;e che tale cauzione debba essere valida oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi. La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n° 19461/04. Tenuto conto che la ditta in questione esercita l'attività in regime di procedure semplificate e l'esercizio non viene interrotto, la notifica del presente provvedimento è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie ivi previste;
5. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di impianto di gestione rifiuti che costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 dello stesso D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata al permanere della disponibilità delle aree interessate dall'impianto, da parte della Erasmi Pietro & C. Snc;
7. che ogni modifica del progetto dovrà essere preventivamente comunicata al competente settore della Provincia di Como per la necessaria autorizzazione;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
9. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di emissione in atmosfera, di scarico in fognatura e/o nell'ambiente, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;



DISPONE

10. la notifica del presente atto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla ditta Erasmi Pietro & C. Snc, al Comune di Alzate Brianza ed all'A.R.P.A., subordinatamente alla presentazione e all'accettazione della fidejussione di cui al punto 4 del presente provvedimento;
11. la trasmissione del presente atto al Settore Polizia Locale della Provincia di Como;

DÀ ATTO

12. che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. può avvalersi dell'A.R.P.A.;
13. che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate. In caso di revoca potrà essere disposta la bonifica, se necessaria, dell'area interessata;
14. che a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RIFIUTI
(Stefano Nosedà)





Ditta : Erasmi Pietro & C. Snc
Sede legale : Alzate Brianza via Papa Giovanni XXIII, n° 538;
Ubicazione impianto : Alzate Brianza via Papa Giovanni XXIII, n° 538;

1. Descrizione dell'impianto.

- 1.1 L'impianto occupa una superficie di circa 4.025 m². La struttura edilizia utilizzata consiste in un sistema chiuso costituito da capannone industriale esistente, pavimentato in calcestruzzo, per una superficie di circa 861 m²; piazzali esterni, pavimentati in calcestruzzo, per una superficie di circa 3.164 m². L'area interessata dall'impianto risulta censita al N.C.T.R. del Comune di Alzate Brianza e occupa i mappali n° 274 e n° 2442 del foglio 5 e, sulla base della documentazione presentata, risulta in disponibilità alla ditta Erasmi Pietro & C. Snc;
- 1.2 I suddetti mappali ricadono in zona "B2 zona a tessuto urbano prevalentemente produttivo", così come specificato nel dettaglio dalle certificazioni urbanistiche prodotte relative al vigente P.G.T. del Comune di Alzate Brianza;
- 1.3 Vengono effettuate operazioni di recupero come di seguito indicate:
- messa in riserva (R13);
 - selezione e cernita (R12);
 - Recupero di sostanze organiche (R3);
- 1.4 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento è rappresentato sulla tavola di progetto n°02 "planimetria con rappresentazione delle aree di gestione rifiuti" scala 1:200 del dicembre 2012, revisione 1 del 29/10/2013, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 1.5 Lo schema di raccolta delle acque reflue decadenti dall'impianto è rappresentato sulla tavola di progetto n° 03 "schema del sistema di smaltimento delle acque reflue e meteoriche" scala 1:200 del dicembre 2012, revisione 1 del 29/10/2013;





1.6 I tipi di rifiuti, non pericolosi sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

Codici CER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO		
	R13	R12	R3
02.01.04	X		
02.01.10	X	X	
03.01.01	X		
03.01.05	X		
03.03.01	X		
03.03.07 limitatamente a rifiuti solidi non polverulenti	X		
04.02.21	X		
04.02.22	X		
07.02.13	X		
07.02.99 limitatamente a scarti di gomma e plastica	X		
10.02.10	X	X	
10.02.99 limitatamente a cascami di lavorazione metalli	X	X	
10.08.99 limitatamente a cascami di lavorazione metalli	X	X	
10.11.03	X		
10.11.12	X		
11.02.99 limitatamente a metalli non ferrosi	X	X	
11.05.01	X		
11.05.99 limitatamente a metalli non ferrosi	X		
12.01.01	X	X	
12.01.02	X	X	



Codici CER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO		
	R13	R12	R3
12.01.03	X		
12.01.04	X		
12.01.05	X		
12.01.99 limitatamente a cascami di lavorazione metalli	X	X	
15.01.01	X		X
15.01.02	X		
15.01.03	X		
15.01.04	X	X	
15.01.05	X		
15.01.06	X		X
15.01.07	X		
15.02.03 limitatamente a supporti vari a base cellulosica	X		X
16.01.17	X	X	
16.01.18	X		
16.01.19	X		
16.01.20	X		
16.01.22 limitatamente a metalli ferrosi e non ferrosi, imballaggi e componenti ingombranti	X		
16.02.14 limitatamente a grandi impianti industriali costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi	X		
16.02.16 limitatamente a grandi impianti industriali costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi e a componenti in plastica e gomma	X		



Codici CER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO		
	R13	R12	R3
16.03.06 limitatamente a rifiuti solidi non polverulenti e non putrescibili	X		
17.02.01	X		
17.02.02	X		
17.02.03	X		
17.04.01	X		
17.04.02	X		
17.04.03	X		
17.04.04	X		
17.04.05	X	X	
17.04.06	X		
17.04.07	X		
17.04.11	X		
19.01.02	X	X	
19.10.01	X	X	
19.10.02	X		
19.12.01	X		X
19.12.02	X	X	
19.12.03	X		
19.12.04	X		
19.12.05	X		
19.12.07	X		
20.01.01	X		X
20.01.02	X		
20.01.38	X		
20.01.39	X		



Codici CER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO		
	R13	R12	R3
20.01.40	X	X	
20.02.01 limitatamente a rifiuti vegetali ligneo celluloseici provenienti dalla manutenzione del verde	X		
20.03.07	X		

1.7 La capacità complessiva di stoccaggio R13 è pari a 865 m³, così suddivisi:

DESCRIZIONE OPERAZIONE	QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA
Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi finalizzata a selezione e cernita (R12) e recupero di materia (R3);	215 m ³
Messa in riserva (R13) in uscita di rifiuti non pericolosi decadenti dalla selezione e cernita (R12) e destinati a recupero presso altri impianti;	75 m ³
Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi	575 m ³

1.8 Il quantitativo totale di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12 - R3) è pari a 20.000 t/anno;

OPERAZIONE	LIMITI GIORNALIERI ⁽¹⁾
Messa in riserva (R13) in ingresso;	865 m ³
Operazione di selezione e cernita (R12);	5 t/g
Operazione di selezione e cernita e recupero di materia (R3);	720 t/g

(1) = quantità massime giornaliere imposte dal Provvedimento Dirigenziale n° 21/A/ECO del 06/03/2013 di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., da intendersi non come dato medio, ma come limite massimo per ciascuna giornata di esercizio



1. Prescrizioni.

- 1.1. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (documentazione SISTRI o formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 1.2. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione, o della corrispondente documentazione prevista dalle procedure del SISTRI;
- 1.3. la ditta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente al S.I.S.T.R.I. e alla documentazione relativa ove prevista (registri di carico e scarico, MUD, formulari);
- 1.4. i materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di selezione e cernita, devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 1.5. In ogni caso non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti e devono essere evitate emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 1.6. le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 7 gennaio 1998 n° 36, della Regione Lombardia ed in particolare:
 - a) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, ovvero
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori od odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - b) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito e trattamento;
 - c) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa di possibili sversamenti e percolamenti ;



- d) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- e) i contenitori dei rifiuti o le aree agli stessi dedicate devono essere opportunamente contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 1.7. le operazioni di stoccaggio dei rifiuti riconducibili ai RAEE, riportati a titolo esemplificativo nell' Allegato 1 B del D.lgs. 151/2005 e s.m.i., devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dagli allegati 2 e 3 dello stesso decreto legislativo ed in particolare:
- a) Lo stoccaggio dei rifiuti riconducibili ai RAEE dovranno avvenire in aree dedicate e individuate all'interno dell'impianto. Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- b) trattandosi di impianto destinato alla sola messa in riserva (R13) dei rifiuti riconducibili ai RAEE, non potrà essere effettuata alcuna attività di trattamento dei RAEE stessi;
- c) l'impianto deve essere dotato di un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, che deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
- d) l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- e) le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- f) devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi/frigocongelatori, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B al D.lgs. 151/2005, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
- g) durante la fase di stoccaggio devono essere:
- scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;



- assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- h) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- i) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- j) nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 1.8. l'area sui cui insiste l'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. L'area interessata dall'impianto deve essere dotata di barriera esterna di protezione realizzata con siepi, alberature o schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;
- 1.9. Sulla base di quanto dichiarato dalla ditta, in data 08/02/2013 e dei contenuti del punto 1) dell'allegato C della D.G.R. 19 novembre 2004, n° 19461, la stessa ditta dovrà avviare a recupero in rifiuti messi in riserva entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
- 1.10.i prodotti e/o le materie prime seconde ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- 1.11.i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento (selezione e cernita) dovranno essere conferiti agli impianti di recupero utilizzando i codici del CER appartenenti al capitolo 19, dell'allegato D al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente connessi ad impianti di recupero finale;
- 1.12. Il Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.), proposto dalla ditta in argomento e oggetto di parere favorevole da parte dell'ARPA di Como, espresso in sede di conferenza dei Servizi del 09 gennaio 2014, dovrà essere condotto secondo le modalità stabilite dalla ditta con la relazione tecnica integrativa del 29 ottobre 2013;
- 1.13. Le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti, prodotti dalla ditta nel corso dell'attività di recupero, devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 1.14. Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.lgs. 152/2006 e dal r.r. 4/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni;



- 1.15. i dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima e seconda pioggia dovranno, se necessario, essere opportunamente modificati rendendoli conformi a quanto previsto dal R.R. n° 4/2006 e la gestione delle acque di prima pioggia attuata secondo i criteri previsti dall'art. 7 dello stesso Regolamento Regionale;
- 1.16. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati dalle vigenti normative, nazionali e regionali, in materia di inquinamento acustico. La ditta dovrà comunque rispettare eventuali prescrizioni integrative impartite da ARPA;
- 1.17. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 1.18. L'esercizio delle operazioni autorizzate deve essere conforme alla normativa igienico - sanitaria e di prevenzione degli infortuni vigente;
- 1.19. Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale:

il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata che, in caso di rischio di potenziale contaminazione di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere coerente con quanto disposto dal titolo V del predetto D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il ripristino dell'area ove insistono gli impianti deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

3.2 Piano di emergenza:

il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione e/o all'aggiornamento di un piano di emergenza e fissare gli eventuali adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei VV.FF. e di altri organismi.

